



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA SISMA

N. **20**

del 14-02-2018

Reg. Gen. **43**

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CORTINO (TE), SITA NELLA FRAZIONE PAGLIAROLI; INTERVENTO INSERITO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO ITALIA N. 37 DELL'8 SETTEMBRE 2017.

CIG. N.

7352854711

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA

**PREMESSO** che con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione redigeva un primo elenco di interventi di riparazione e/o ricostruzione da effettuarsi sul patrimonio pubblico a seguito dei danni provocati dalla crisi sismica avviatasi nel 2016 in tutto il centro Italia;

**PRESO ATTO** che nel suddetto elenco risulta inserito un intervento a totale contributo statale per la demolizione e ricostruzione in altro sito della sede municipale di Cortino (TE) che risultata gravemente danneggiata e ad oggi temporaneamente trasferita in sede provvisoria;

### **RICHIAMATE:**

- la nota prot. n. 3148 del 22/09/2017, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Teramo comunicava a questo Comune l'ammissione a finanziamento per un importo complessivo di euro 1.000.000 (diconsiunmilione/00 euro) relativo alla demolizione e ricostruzione fuori sito della sede municipale;
- la nota prot. n. 3309 del 11/10/2017 con la quale il Comune comunicava all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Teramo di procedere autonomamente per l'affidamento di che trattasi;
- la determinazione a contrarre dell'Area Tecnica n. 6 del 17/01/2018 (Reg. Gen. 14), con la quale s'indicava la gara per i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria per la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione in altro sito della sede municipale del Comune di Cortino (TE), sita nella frazione Pagliaroli;

### **RILEVATO:**

- che il corrispettivo, veniva determinato secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 5 del D.Lgs. 189/2016 nella misura massima, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento;
- che nel periodo di pubblicazione del bando di gara, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri di Teramo e l'Ordine degli Architetti di Teramo, contestavano le modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara calcolato sulla scorta dell'art. 34 comma 5 del D.Lgs. 189/2016 e non mediante l'applicazione del Decreto Parametri "D.M. 17 giugno 2016";
- che a tal fine chiedevano la sospensione della gara;
- che la L. 172/2017, ha modificato il suddetto art. 34 comma 5, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, introducendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della citata legge;

**ACQUISITE** le comunicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo e dell'Ordine degli Architetti di Teramo che contestavano la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, mediante l'applicazione del Decreto Parametri "D.M. 17 giugno 2016";

**RILEVATO** l'errore materiale nella determinazione del corrispettivo, contenente un importo errato calcolato in base all'art. 34 comma 5 del D.Lgs. 189/2016 e non secondo il D.M. 17 giugno 2016;

**CONSIDERATA** la violazione del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione;

**VISTO** l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede "l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo per violazione di legge" entro i diciotto mesi dall'adozione dei provvedimenti;

**RILEVATO** che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

**RICORDATO** che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

**RITENUTO** necessario, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante annullamento della determinazione dell'Area Tecnica n. 6 del 17/01/2018 (Reg. Gen. 14), e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

**VISTA** la normativa regolante la materia in autotutela;

**TENUTO CONTO** che la procedura di gara è nella fase antecedente all'apertura delle buste giunte al protocollo e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
- l'ordinanza commissariale 37;
- il D.Lgs. n. 267/00;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

1. **DI PROCEDERE** alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione dell'Area Tecnica n. 6 del 17/01/2018 (Reg. Gen. 14), e di tutti gli allegati e atti connessi – CIG 7352854711;
2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune di Cortino;
3. **DI COMUNICARE** l'annullamento dell'atto amministrativo agli interessati;

Per maggiore diligenza si fa contezza che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura di gara.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Taraschi Loris

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 65

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-02-2018 al 01-03-2018.  
Cortino 14-02-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_